

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Giudice Unico dott.ssa Vittoria Gabriele ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis vertente tra:

SOCIETÀ UTILIZZATRICE

OPPONENTI

E

SOCIETÀ LEASING SPA

OPPOSTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato ingiunto alla SOCIETÀ UTILIZZATRICE di consegnare alla società di LEASING SPA i beni oggetto dei contratti di leasing, risolti per essersi la società concedente avvalsa con raccomandate a.r. dell'8 novembre 2013 della clausola risolutiva espressa prevista in detti contratti;

che avverso il predetto decreto hanno proposto opposizione la SOCIETÀ UTILIZZATRICE e i garanti, deducendo la natura usuraria degli interessi convenuti nei menzionati contratti di leasing e chiedendo che, dichiarata la gratuità di tali contratti, previa declaratoria di nullità delle relative clausole, il decreto ingiuntivo venga revocato con condanna della opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite; in subordine hanno chiesto che previa declaratoria di nullità del piano di ammortamento alla francese e delle relative clausole si proceda alla sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale a rate costanti;

ritenuto preliminarmente che le domande e difese svolte da parte opponente laddove si fa riferimento a contratti di leasing diversi da quelli con riferimento ai quali la concedente ha azionato la pretesa di restituzione dei beni sono con ogni evidenza inammissibili;

rilevato quanto alla asserita gratuità dei contratti di leasing in questione in conseguenza dell'avvenuta pattuizione di tassi di mora usurari, certamente non sono condivisibili gli assunti – sui quali sono fondate le “perizie” redatte dallo stesso difensore di parte opponente:

- di cumulo degli interessi moratori, previsti in contratto con distinto tasso, con quelli corrispettivi ai fini della valutazione di usurarietà;

- di operatività del TEGM in quanto tale per gli interessi di mora, posto che i decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze specificano che *“i tassi effettivi globali medi ... non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”* e per evitare il confronto tra tassi disomogenei riportano i risultati di un'indagine per cui *“la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”* e questo è il criterio che anche la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari;

- di prosecuzione del rapporto per l'intera durata inizialmente prevista del contratto per la restituzione del solo capitale, secondo quanto indicato nelle citate *“perizie”* e quindi della asserita gratuità dell'operazione finanziaria, ai sensi dell'art. 1815 cod. civ., quale conseguenza della dedotta usurarietà, potendo essere coinvolti dalla previsione di non debenza degli interessi usurari se del caso i soli interessi moratori, previsti, come esposto, con distinto tasso e applicati non cumulativamente agli interessi corrispettivi;

ritenuta la genericità della allegazione circa la pretesa nullità della pattuizione dell'interesse corrispettivo in ragione dell'applicazione del criterio di ammortamento cosiddetto alla francese, laddove, in ogni caso, il criterio concordato di ripartizione tra interesse e capitale è comunque più favorevole di quello di cui all'art. 1194 cod.civ., che risulterebbe applicabile in assenza di diversa pattuizione;

ritenuto, pertanto che l'opposizione e le domande riconvenzionali in essa formulate vanno rigettate e che il decreto ingiuntivo va confermato;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.T.M.

Il Tribunale di Brescia - terza sezione civile – in persona del Giudice Unico dott.ssa Vittoria Gabriele, definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo;

2) condanna gli opposenti al pagamento delle spese in favore dell'opposta che liquida in € 1.620,00 per la fase di studio € 1.550,00 per la fase introduttiva € 2.500,00 per la fase di trattazione ed € 2.025,00 per la fase decisionale, oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge.

Brescia, 14 ottobre 2015

Il Giudice
dott.ssa Vittoria Gabriele

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*